



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Scuola di Medicina e
Chirurgia

Dipartimento della
Donna, del Bambino e
di Chirurgia Generale e
Specialistica

Repertorio n.

Oggetto: Rinvio elezioni del Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria per il triennio accademico della Scuola 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8/11/2016 ed entrato in vigore il 23/11/2016);
- Visto** il Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche emanato con D.R. n. 331 del 07/05/2020 prot 64249 del 7/05/2020;
- Visto** il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020;
- Visto** il D.R. n.108 del 04/02/2013 modificato con D.R n. 203 del 07/03/2013 con il quale sono state definite le afferenze dei corsi di studio ai Dipartimenti di Area Medica ex legge 240/2010 ed in particolare è stato stabilito che al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica afferisce la Scuola di Specializzazione in Pediatria;
- Visto** il D.R. n.782 del 20/11/2017 (prot n.168972 del 28/11/2017) con il quale il Prof. Silverio Perrotta è stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria per il triennio accademico 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020;
- Considerato** che, nello specifico, occorre procedere allo svolgimento delle procedure per l'elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria;
- Visto** l'art. 26 co.5 dello Statuto di Ateneo che prevede che sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore ed il Consiglio della Scuola;
- Visto** l'art. 26 co.6 dello Statuto di Ateneo che recita:”. *Il Direttore (...) è eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. I criteri e le modalità di elezione del direttore della Scuola di specializzazione sono definiti dal regolamento elettorale*”;
- Visto** l'art. 26 co.7 dello Statuto di Ateneo che prevede: “il consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti di ruolo della Scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti dal regolamento elettorale (...)”
- Visto** l'art.3 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione Medica D.R. n. 331 del 07/05/2020 prot 64249 del 7/05/2020 il quale, nella sezione “Direttore della Scuola di Specializzazione”, prevede: “Ai sensi dell'art.4 del D.I. n. 68/2015, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compreso nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.”
- Visto** l'art.3 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione Medica emanato con D.R. n. 331 del 07/05/2020 prot 64249 del 7/05/2020 il quale, nella sezione “Direttore della Scuola di Specializzazione”, e nello specifico nella parte relativa a “elezione e nomina”, stabilisce: “Il Direttore è eletto dal corpo docente del Consiglio della Scuola di Specializzazione secondo i criteri e le modalità definiti nel Regolamento Elettorale. Sono eleggibili i Professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Il Direttore rimane in carica per 3 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non si può essere Direttore di più di una Scuola di Specializzazione. La carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di Rettore e Direttore di Dipartimento Universitario.”

- Visto** l'art.3 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione Medica emanato con D.R. n. 331 del 07/05/2020 prot 64249 del 7/05/2020 il quale, nella sezione “Consiglio della Scuola di Specializzazione”, stabilisce:” Il Consiglio della Scuola è costituito dai docenti della Scuola di Specializzazione. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari, e professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.I. n. 68/2015, che concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. I Professori a contratto possono concorrere ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti. Fa , altresì parte del Consiglio di Scuola una rappresentanza degli Specializzandi di cui all'art.4 del predetto Regolamento delle Scuole di Specializzazione Medica. La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva non infirma la valida costituzione dell'organo.”
- Visto** l'art. 93 co.2 del citato Regolamento Elettorale il quale prevede: “sono eleggibili i professori di ruolo dell'Ateneo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di specializzazione alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. In caso di più settori scientifico disciplinari di riferimento, la direzione della Scuola di specializzazione è affidata ad un professore di ruolo dell'Ateneo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola di specializzazione”
- Visto** l'art. 94 del citato Regolamento Elettorale il quale stabilisce: “il corpo elettorale è costituito dai componenti del consiglio aventi diritto a voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione”;
- Visto** l'art. 95 co. 1 del suindicato Regolamento Elettorale che stabilisce che “Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del direttore in carica, il direttore del dipartimento presso il quale la scuola di specializzazione ha sede amministrativa dispone la convocazione del corpo elettorale per procedere all'elezione del direttore per il successivo triennio”;
- Visto** l'art. 95 co. 3 del suindicato Regolamento Elettorale che stabilisce che “la commissione elettorale è composta dal Direttore del Dipartimento che la presiede e da due membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione”;
- Visto** l'art. 5 del vigente Regolamento Elettorale, il quale stabilisce che “con provvedimento emanato dall'organo competente alla convocazione del corpo elettorale, si provvede alla individuazione dei seggi elettorali e alla nomina delle commissioni elettorali di seggio”;
- Accertato** che lo stesso art. 5 al co. 4 specifica che il gestore tecnico (...) è da considerarsi componente del seggio elettorale;
- Visto** l'art. 95 co. 4 del suindicato Regolamento Elettorale che sancisce che il Direttore del Dipartimento nel provvedimento di indizione delle elezioni provvede, in particolare, a:
- a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c)designare gli altri due membri della commissione elettorale;
 - d)indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;
 - f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione, l'ultima delle quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima;
- Ravvisata** la necessità di dover procedere a indire le elezioni del Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria per il triennio sopra indicato

- Visto** il D.D. n. 54 del 8 10 2020 con il quale sono state indette le elezioni per la nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione Pediatria con sede amministrativa presso il Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica 2020/2023.
- Vista** la circolare Prot. n. 173951 del 20/10/2020 - Repertorio: MDxCI N. 377/2020 avente ad oggetto: Misure urgenti da adottare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 – DPCM 18/10/2020, in cui, tra l'altro, si raccomanda fortemente che tutte le elezioni siano svolte a distanza o siano rinviate a data da destinarsi;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa

- Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, le votazioni **si terranno in modalità telematica** nella garanzia della segretezza e dell'anonimato a tutela dell'espressione di volontà degli elettori secondo modalità che saranno comunicate con successiva nota, resa pubblica con le stesse modalità con cui viene pubblicato il presente Decreto. Alla votazione, saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto identificati mediante esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità o per conoscenza diretta da un componente del seggio.
- Restano validi gli articoli del D.D. 54 del 8.10.2020, tranne **il n. 10 che sarà così variato:**
 - Le votazioni avranno luogo:
 - Prima **convocazione** il giorno **10/12/2020** dalle ore 9.00 alle ore 14.00
 - Eventuale seconda **convocazione** il giorno **15/12/2020** dalle ore 9.00 alle ore 14.00
 - Eventuale terza **convocazione** il giorno **16/12/2020** dalle ore 9.00 alle ore 14.00
 - Eventuale quarta **convocazione** il giorno **18/12/2020** dalle ore 9.00 alle ore 14.00
- Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito web dell'Ateneo.

Il Vice Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Emanuele Miraglia del Giudice